

Codice A1603C

D.D. 2 febbraio 2026, n. 49

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto denominato "impianto di trattamento acque a servizio della cartiera Torre Mondovi" localizzato nel comune di Torre Mondovi' (CN) - Pos. 2025-27/VIA-VER. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ai sensi della L.R. n. 13/2023 in combinato disposto con gli artt. 19 e ss del D.Lgs. 152/2006.



ATTO DD 49/A1603C/2026

DEL 02/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603C - Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto denominato “impianto di trattamento acque a servizio della cartiera Torre Mondovi” localizzato nel comune di Torre Mondovi' (CN) - Pos. 2025–27/VIA-VER. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ai sensi della L.R. n. 13/2023 in combinato disposto con gli artt. 19 e ss del D.Lgs. 152/2006.

Premesso che in data 28.10.2025 (prot. n.163571) e successivamente perfezionata (prot. n.180458 del 24.11.2025), Fabrizio Saglietto, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della Società CARTIERA TORRE MONDOVI' S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di progetto denominato “IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE A SERVIZIO DELLA CARTIERA TORRE MONDOVI” localizzato nel comune di TORRE MONDOVI' (CN).

Il progetto prevede il miglioramento e l’ottimizzazione dell’impianto di trattamento acque a servizio della cartiera Torre Mondovi localizzato nel comune di Torre Mondovi' (CN).

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 15-8403 del 08 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R n. 14-8374 del 29 marzo 2024, sulla base delle previsioni di cui all’art. 5 della L.R. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’intervento, ha individuato con nota prot. 184655 del 01/12/2025 la Direzione Ambiente, energia e territorio (Settore Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato), in qualità di struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni, Agricoltura e Cibo e alla direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.; in relazione alle rispettive componenti

ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 01/12/2025, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni:

- con nota prot. n. 184647/2025 del 01/12/2025, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha dato avvio al procedimento e con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale tramite la nota prot. n.184655/2025 del 01/12/2025.

Considerato che:

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, convocato con nota prot. 195620 del 18/12/2025, avvenuto in modalità asincrona, si sono richiesti i vari pareri ai soggetti interessati.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati:

- Arpa Piemonte - Dipartimento Territoriale di Cuneo prot. n. 06100 del 16/01/2026;
- ASL CN1 – Provincia di Cuneo prot. n. 199270 del 24/12/2025;
- Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio prot. n. 04530 del 14/01/2026
- Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Cuneo prot. n. 190276 del 10/12/2025
- Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo prot. n. 00586 del 14/01/2026

Sono pervenuti per le vie brevi dai settori della Direzione Ambiente, Energia e territorio i seguenti contributi all'Organo tecnico regionale;

- Urbanistica Piemonte Occidentale,
- Tutela e uso sostenibile delle acque,
- Tecnico Piemonte Sud,
- Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente

Rilevato che l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale da dover utilizzare lo strumento della Conferenza dei Servizi e che le problematiche evidenziate nel corso dei lavori dell'Organo tecnico regionale possono comunque essere risolte mediante il rispetto di alcune condizioni ambientali e tramite specifici ulteriori approfondimenti progettuali che potranno essere definiti nel successivo procedimento di modifica dell'AIA; si ritiene, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di poter escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'artt. 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006.

Tutto ciò premesso e considerato, viste le risultanze dell'Organo Tecnico Regionale e i pareri e i contributi tecnici acquisiti e in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE;
- la Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2023;
- la L.R. 23/2008;
- la D.G.R. 21-27037 del 12/04/1999;

DETERMINA

- di escludere il progetto denominato: “Impianto di trattamento acque a servizio della cartiera Torre Mondovì”, localizzato nel comune di Torre Mondovì (cn) - Pos. 2025–27/VIA-VER dalla fase di valutazione di cui di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa;
- di subordinare tale esclusione al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, il progetto dovrà rispettare le condizioni ambientali dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'efficacia temporale del presente provvedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, è stabilita in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la Sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

LA DIRIGENTE (A1603C - Pianificazione della gestione dei rifiuti e
del servizio idrico integrato)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

ALLEGATO A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto denominato "impianto di trattamento acque a servizio della cartiera Torre Mondovì" localizzato nel comune di Torre Mondovì (CN) - Pos. 2025-27/VIA-VER. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ai sensi della L.R. n. 13/2023 in combinato disposto con gli artt. 19 e ss del D.Lgs. 152/2006.

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari.

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 104/2017.

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle "condizioni ambientali" contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Raccomandazioni:

- Si ricorda che la realizzazione di eventuali manufatti in prossimità della sponda del rio Roburentello, dovranno osservare le fasce di rispetto di cui all'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904.
- Si ricorda che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.
- Si ritiene necessario sottolineare che nella realizzazione degli interventi in progetto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici, impiantistici e gestionali atti a prevenire, evitare e/o ridurre la diffusione di emissioni potenzialmente moleste nell'ambiente circostante, in particolare verso abitazioni e/o luoghi di lavoro.
- Al fine di ridurre al minimo l'emissione odorose in loco la realizzazione delle opere dovrà necessariamente minimizzare il tempo di permanenza delle acque reflue e dei fanghi nei sistemi di raccolta e stoccaggio, in particolare in condizioni anaerobiche, e assicurare sempre delle buone condizioni di processo dell'impianto

Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera

1 - In fase di conseguimento della modifica AIA, dovranno essere adottati d'intesa con la autorità competente, sistemi di monitoraggio di opportuni parametri significativi per il controllo del processo di depurazione e prevedere misuratori di portata sui vari flussi (acqua e fango), effettuando per essi anche periodici accertamenti analitici; (soggetto competente per la verifica Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte)

2 - In fase di conseguimento della modifica AIA andrà predisposto un piano di monitoraggio dell'andamento delle fasi di trattamento di depurazione aerobica; (soggetto competente per la verifica Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte)

3 - In fase di conseguimento della modifica AIA, dovrà essere previsto un monitoraggio della eventuale presenza di PFAS nello scarico, i parametri e le frequenze di campionamento di tale monitoraggio dovranno essere concordati d'intesa con la autorità competente in materia di AIA. (soggetto competente per la verifica Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte).